



# COMUNE DI VENTICANO

Provincia di AVELLINO

Prot. N.68 Reg

Ordinanze

Del 07/11/2020

**SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 11.11.2020 AL 16.12.2020  
EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

## IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 74, recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il DPCM 3 Novembre 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, in particolare il DPCM 18 Ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24 ottobre le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;

VISTE le ordinanze regionali in materia,

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale come peraltro documentato dai report redatti dalle competenti strutture sanitarie ed amministrative;

CONSIDERATO che occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio a tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, reiterando e applicando quelle misure a carattere preventivo e precauzionale a presidio della sicurezza e tutela della salute della cittadinanza;

VISTO l'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario nazionale,

VISTO, ancora, l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'art. 50 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

## O R D I N A

### **1. La sospensione del mercato settimanale dal giorno 11.11.2020 e fino al giorno 16.12.2020**

## I N F O R M A

Che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 (conv. L. 35/2020), con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 400.00 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni €. 280.00), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività o dell'esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni.

Si informa inoltre, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 1209 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

## D I S P O N E

Che l'osservanza delle disposizioni sarà effettuata dalle Forze dell'Ordine del territorio e dalla Polizia Locale; la presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio Online del Comune di Venticano e trasmessa, a mezzo PEC:

Alla Prefettura di Avellino;

Alla Stazione dei Carabinieri di Dentecane;

Alla Presidenza della Regione Campania.



IL SINDACO  
Dr. Luigi DE NSICO -